

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PICARDI LUCIA

Nella seduta del 23/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorso in esame ha per oggetto la contestazione della legittimità di una segnalazione in un sistema d'informazioni creditizie (SIC) effettuata in relazione al mancato pagamento della quota associativa relativa ad una carta di credito *revolving*. I fatti alla base del procedimento sono i seguenti.

Il ricorrente riferisce di aver ottenuto nell'ottobre 2005, in occasione della sottoscrizione di un contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario resistente, una carta di credito associata a una linea di fido rilasciata dallo stesso intermediario e di averla utilizzata solo per un periodo di tempo limitato, provvedendo con regolarità ai dovuti rimborsi fino a completo soddisfacimento del debito già nell'aprile 2011. Dopo aver chiesto e ottenuto nel maggio 2013 la riattivazione della carta di credito e del collegato affidamento, nell'agosto successivo il ricorrente veniva a conoscenza per la prima volta – accedendo occasionalmente all'area riservata del sito internet – dell'addebito a suo carico dell'importo di euro 14,00 per "quote associative e/o assicurative", già scaduto in data 14 giugno 2013; ottenute istruzioni dal servizio clienti, appositamente contattato, provvedeva al pagamento del suddetto importo in data 19 agosto 2013, con un ritardo di poco superiore a due mesi. Il ricorrente lamenta tuttavia di aver ricevuto, in occasione della presentazione di una



richiesta di finanziamento ad un altro intermediario, una risposta negativa motivata in ragione della presenza di una segnalazione negativa presso un sistema di informazioni creditizie. Eseguito l'accesso presso la banca dati interessata, verificava che l'intermediario responsabile della segnalazione negativa era l'odierno resistente.

Dopo aver chiesto più volte chiarimenti, il ricorrente contesta dinanzi all'ABF la legittimità della segnalazione effettuata in assenza del dovuto preavviso e lamenta di aver subito, in conseguenza dell'illegittimo utilizzo dei propri dati personali, danni sia morali (per lesione dell'immagine personale e professionale) sia patrimoniali (derivanti dal mancato accesso al finanziamento). Chiede perciò di dichiarare l'intermediario tenuto all'immediata cancellazione della segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia, avvenuta in assenza della comunicazione di preavviso. Chiede, inoltre, di disporre il rimborso delle spese inutilmente sostenute per inviare la corrispondenza all'intermediario per un ammontare pari a euro 14,43; il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato accesso al finanziamento richiesto a un altro intermediario quantificato in euro 1.119,00 (ovvero nella misura del finanziamento negato); il risarcimento del danno morale derivante dalla lesione dell'immagine personale e professionale.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, conferma che il ricorrente è titolare di una carta di credito collegata ad una linea di fido per euro 5.000,00 rilasciata in occasione di altro finanziamento; precisa, altresì, che la carta medesima è sempre rimasta attiva, sebbene l'ultimo utilizzo risalga a settembre 2009. Precisa che il ricorrente, pur avendo estinto il saldo debitorio nell'aprile 2011, ometteva di esercitare il recesso dalla linea di credito e di restituire l'associata carta ancora magnetizzata. Ciò comportava l'addebito nel maggio 2013 della quota associativa annuale, pagata solo nel successivo mese di agosto a seguito di sollecito, corredato dalla comunicazione di preavviso di segnalazione, regolarmente inviato dall'intermediario al domicilio del ricorrente. L'intermediario sottolinea, quindi, che attualmente il rapporto è segnalato presso solo una delle banche dati di riferimento, con visibilità sospesa in ragione dell'avvenuta contestazione; aggiunge, però, che non sono ancora maturati i termini per il c.d. "diritto all'oblio", che matureranno ai sensi del Codice deontologico dopo due anni dall'ultimo pagamento, risalente nel caso di specie al 21 agosto 2013. Tanto premesso in punto di fatto, l'intermediario rivendica la piena legittimità della segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie, avvenuta sulla base di apposita autorizzazione al trattamento dei dati acquisita in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e previo comprovato invio del necessario preavviso. In ragione di ciò, chiede il rigetto del ricorso, contestando in particolare sia la fondatezza della domanda risarcitoria, in quanto priva di adeguato supporto probatorio, sia la domanda di rimborso delle spese di notifica sostenute dalla parte per l'invio della corrispondenza in fase di reclamo.

## DIRITTO

La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi attiene alla verifica della legittimità o meno della segnalazione del ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie private, in mancanza della prova dell'invio da parte dell'intermediario del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata o altro mezzo di trasmissione equivalente.

A tale riguardo, il Collegio di coordinamento dell'ABF, nella propria decisione n. 3499/2012, ha chiarito che qualora l'intermediario non sia in grado (come nel caso di specie) di fornire la prova predetta, ma allegghi di aver inviato la comunicazione del preavviso mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive asseritamente spedite, lo



stesso è gravato dall'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario e non può avvalersi della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.; va anche aggiunto che in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, tale lacuna probatoria non comporta automaticamente una valutazione d'illegittimità della susseguente segnalazione, ma implica che il Collegio dovrà formare il proprio convincimento circa l'avvenuta ricezione del preavviso da parte del soggetto segnalato sulla base di tutti gli elementi di fatto offerti dagli atti di cui è causa.

Ciò posto, in conformità alle considerazioni sopra richiamate, appare coerente ritenere che l'intermediario non sia riuscito ad assolvere all'onere di provare che il segnalato è stato posto nella condizione di conoscere l'intenzione di procedere alla segnalazione in SIC, né – dai documenti esibiti, che si riducono unicamente ad una nota del 30 luglio 2013, contenente un generico sollecito relativo a pagamenti scaduti e l'avviso che, in mancanza di adempimento, la posizione sarebbe stata segnalata – è possibile per il Collegio ricavare diversamente tale convincimento. Ne consegue che la domanda principale deve essere accolta e l'intermediario dovrà attivarsi per ottenere la cancellazione delle segnalazioni.

Il ricorrente chiede, inoltre, che l'intermediario sia dichiarato tenuto a risarcire il danno arrecatogli, sia di carattere non patrimoniale, sia avente natura patrimoniale e consistente, quest'ultimo, nel rifiuto di credito da parte di altro intermediario, determinato a suo dire dalle illegittime segnalazioni.

Con riferimento alla domanda di ristoro del danno patrimoniale, deve osservarsi che il ricorrente produce una comunicazione dell'intermediario destinatario della richiesta di finanziamento datata dicembre 2013, nella quale si fa riferimento alle risultanze delle visure nei sistemi di informazioni creditizie, in particolare in CRIF, dove la segnalazione contestata è stata effettivamente iscritta, e in un'altra banca dati in cui il resistente non ha provveduto ad effettuare, invece, alcuna iscrizione. Appare quindi plausibile concludere che l'intermediario oblatò abbia fondato la propria decisione di diniego soprattutto sul cospicuo indebitamento risultante a carico del ricorrente dai certificati delle due banche dati, piuttosto che sulla sola segnalazione negativa che peraltro, aggiornata ad ottobre 2013, risulta sospesa per la presenza di contestazioni. In considerazione di tali elementi, non può ritenersi raggiunta la adeguata prova del nesso causale fra l'impropria procedura di segnalazione seguita nel caso di specie e il diniego di ulteriore credito allegato con la domanda, non potendo perciò trovare accoglimento la doglianza relativa al danno patrimoniale che si sarebbe così determinato.

A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al danno non patrimoniale, tenuto conto sia del dato obiettivo dell'assenza di altre segnalazioni creditizie, oltre a quella di lite, sia delle motivazioni (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) alla base della contestata segnalazione, sia delle specifiche caratteristiche soggettive del ricorrente, al quale la scorretta diffusione di dati concernenti il suo inadempimento è da ritenere possa sicuramente avere arrecato un discredito personale e professionale. Sulla base di tali elementi, il Collegio ritiene dunque fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che stima equo liquidare nella misura di euro 1.500,00.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC; dichiara altresì tenuto l'intermediario al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata di € 1.500,00.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI